



81
8

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 1 MAR. 2012

Prot. Uscita nr. 18117

All' Ufficio legislativo – Economia

e p.c.

All' Ufficio legislativo – Finanze

S E D E

OGGETTO: A.S. 3110 relazione tecnica al maxiemendamento e parere su altri emendamenti

In ordine all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del DDL di conversione del DL 24 gennaio 2012 n. 1, A.S. 3110, si trasmette la relazione tecnica verificata con l'indicazione infine delle disposizioni per le quali la relazione tecnica non viene verificata positivamente per le motivazioni ivi esplicitate, nonché di una disposizione che per essere verificata esige una puntuale modifica, anch'essa di seguito riportata.

Infine, in ordine all'istituenda Autorità per la regolazione dei trasporti, non può non segnalarsi l'esigenza – correlata al rigore e al contenimento della spesa per il personale comunque facente parte della P.A. - che venga previsto nell'articolo 36 il contratto di riferimento da applicare al personale; si suggerisce di inserire quello della Presidenza del Consiglio. Diversamente, questo profilo rimarrebbe aperto con possibili maggiori oneri a carico dei contribuenti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti

Relazione tecnica al maxiemendamento (A.S. 3110)

In ordine all'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del DDL di conversione del DL 24 gennaio 2012 n. 1, A.S. 3110, si trasmette la relazione tecnica delle singole disposizioni verificata positivamente con l'indicazione in fine delle disposizioni che per essere verificate esigono puntuali modifiche di seguito riportate, nonché delle disposizioni per le quali la relazione tecnica non viene verificata positivamente per le motivazioni ivi esplicitate.

Articolo 1

La norma prevede l'abrogazione di numerose disposizioni che oggi vincolano o ostacolano l'esercizio di attività economiche e che non sono giustificate da interessi generali costituzionalmente rilevanti e non sono compatibili con l'ordinamento comunitario alla stregua di un principio di proporzionalità.

comma 4 – em. 1.19 (testo 2)

La disposizione precisa l'ambito di applicazione con riferimento agli enti locali; trattandosi di norma ordinamentale non si rilevano effetti finanziari negativi.

commi 4-bis e 4-ter – em. 1.22 (testo 2)

Si fissa al 30 settembre 2012 il termine entro cui le Regioni debbono adeguare i loro ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (comma 4-bis), nonché al principio della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura (comma 4-ter). Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

comma 5 – em. 1.28

Trattandosi di una riformulazione di carattere formale, non si rilevano effetti finanziari diretti.

Articolo 2 - 2.500 (testo 2)

L'articolo 2, così come sostituito, prevede, in linea generale, l'istituzione delle sezioni specializzate d'impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Rispetto al dettato originario dell'articolo 2, che prevedeva la trasformazione delle già esistenti "Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale" previste dal decreto legislativo 26 giugno 2003, n.168, in "Sezioni specializzate in materia di impresa" presso i tribunali e le corti di appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, si prevede la nuova istituzione delle sezioni specializzate presso i tribunali e le corti di appello di Ancona, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, L'aquila, Perugia, Potenza.

L'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa non comporta adeguamenti di organico di personale di magistratura e amministrativo ma solo eventuali integrazioni di risorse materiali e strumentali da destinare alle nuove sedi.

In particolare, per le 8 sedi sopra evidenziate, si ipotizza una spesa per dotazioni strumentali ivi comprese quelle informatiche non superiore a complessivi 150.000 euro per ciascuna sezione specializzata, con un onere complessivo stimato in 600.000 euro per gli anni 2012 e 2013. Per ciò che concerne le spese connesse ai contratti di assistenza e manutenzione delle nuove dotazioni strumentali, si assicura che le stesse verranno incluse nei contratti già in essere presso gli uffici giudiziari a valere delle ordinarie risorse di bilancio.

L'onere di cui sopra può essere ampiamente fronteggiato con il maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla disciplina del contributo unificato prevista dai commi 3 e 4 del presente provvedimento.

Gli adempimenti relativi alle competenze assegnate alle sezioni specializzate possono essere espletati dall'amministrazione con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

In particolare si evidenzia che l'attuazione delle disposizioni in esame potrà avvenire attraverso una opportuna riorganizzazione interna degli uffici giudiziari già esistenti, con la previsione di assegnare, alle istituende sezioni, un contingente di magistrati dotati di specifiche competenze e commisurato ai presumibili carichi di lavoro nell'ambito di ciascun distretto di corte di appello.

Al fine di non comportare riflessi negativi sull'ordinaria attività degli uffici giudiziari, si prevede inoltre che ai giudici delle sezioni specializzate non verrà assegnata in via esclusiva la trattazione dei processi in materia di impresa, ma gli stessi potranno occuparsi anche di altre controversie, su indicazione rispettivamente del Presidente del tribunale o della corte di appello.

Si sottolinea al riguardo l'importanza di tale disposizione, che attraverso il principio della flessibilità nell'assegnazione ai giudici delle sezioni specializzate dei procedimenti in materia di impresa e degli altri della materia civile, assicura il pieno assolvimento dell'attività istituzionale in relazione alle reali esigenze degli uffici giudiziari.

Si evidenzia inoltre che la previsione di assoggettare le controversie trattate dalle citate sezioni specializzate al pagamento di un contributo unificato in misura raddoppiata rispetto agli importi ordinari, determina l'insorgenza di un maggior gettito stimato in circa 646.875 euro per l'anno 2012 (in considerazione della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) ed euro 2,58 milioni a decorrere dall'anno 2013, da destinare in parte alla copertura degli oneri sopra evidenziati, pari a 600.000 euro all'anno, per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e, per la restante parte, per i medesimi anni, al fondo per la realizzazione di interventi in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del D.L. 98/2011. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito è destinato al Fondo di cui sopra.

<u>Media procedimenti annui I° grado</u>	5.000
Importo medio contributo unificato (€)	450
(valore causa da 26.000 a 52.000 euro)	
Gettito ordinario (€)	2.250.000
Maggiorazione contributo x 2 (€)	900
Nuovo gettito (€)	4.500.000
Incremento gettito I° grado (€)	2.250.000
 <u>Media procedimenti annui II° grado</u>	 500
Importo medio contributo unificato (€)	675
(valore causa d 26.000 a 52.000 euro)	
Gettito ordinario (€)	337.500
Maggiorazione contributo x 2 (€)	1.350
Nuovo gettito (€)	675.000
Incremento gettito II° grado (€)	337.500
 Incremento gettito complessivo annuo (€)	 2.587.500

Con specifico riferimento al comma 3, dell'articolo 2, si assicura che le maggiori entrate annue sopra evidenziate non sono già previste a legislazione vigente.

La stima del nuovo gettito è infatti basata sul calcolo differenziale tra le entrate attuali e quelle riferite ai nuovi importi di contributo unificato introdotti dal provvedimento in esame.

Articolo 3 – em. 3.100 (testo 3)

Le modifiche apportate all'articolo 3, relativo all' accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata, sono principalmente di carattere procedurale ed ordinamentale. Viene poi previsto che non solo l'iscrizione nel registro delle imprese, ma anche l'atto costitutivo sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e per essi non sono dovuti onorari notarili. La misura può configurarsi come rinuncia a maggior gettito, in ogni caso di trascurabile entità.

E' infine inserita la previsione che il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale. Trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del Consiglio, tale attività sarà svolta nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, si stima che la proposta di modifica non determini sostanziali effetti rispetto al testo del provvedimento originario.

Art. 4 – em. 4.100

La disposizione attribuisce alle esistenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiti di raccordo ai fini del più efficace svolgimento delle vigenti competenze in materia di tutela e promozione della concorrenza. La norma pertanto non comporta nuove o maggiori spese per il pubblico erario e, appare suscettibile, di favorire un maggiore sviluppo economico.

Articolo 5 – em. 5.100

Le modifiche apportate sono volte a chiarire le procedure per l'accertamento della vessatori età delle clausole. Stante la natura procedimentale della disposizione che peraltro - nella sua totalità - assistita da una clausola di invarianza, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 5-bis – em. 5.0.1

L'attuale forma di finanziamento dell'Autorità termina, per una parte molto significativa (pari ad oltre il 40%), nel 2012, essendo stata posta provvisoriamente a carico delle altre Autorità indipendenti (ai sensi dell'art. 2, comma 241, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191). Pertanto, dal 2013, la situazione finanziaria dell'Autorità è destinata a divenire insostenibile, il trasferimento da parte dello Stato e le altre forme di finanziamento (incasso di una quota parte delle sanzioni irrogate in materia di tutela del consumatore e la contribuzione a carico delle imprese in sede di notifica delle operazioni di concentrazione) risultano, infatti, del tutto inadeguate a far fronte agli oneri incompressibili derivanti dal funzionamento dell'Autorità. Peraltro, tali oneri sono destinati inevitabilmente a crescere a fronte delle nuove competenze attribuite all'Autorità dal Decreto Legge del 24 gennaio 2012, n. 1, previste, principalmente, agli artt. 1 (parere sui regolamenti governativi), 5 (clausole vessatorie), 25 (parere sugli schemi di delibere quadro degli enti locali), 62 (relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentare) e 86 (servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi dovuti per le pratiche di motorizzazione).

L'emendamento propone di far cessare, a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le forme di finanziamento degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attualmente previste, con la sola eccezione del suddetto "fondo di solidarietà", che cessa con l'anno in corso. L'emendamento propone, infatti, di abolire, dal 2012, *i)* il trasferimento dello Stato¹; *ii)* le contribuzioni a carico degli operatori del mercato² *iii)* l'incasso di una quota parte (pari a 50.000 euro) delle sanzioni irrogate in materia di tutela del consumatore³. A fronte di ciò, l'emendamento propone, a partire dal 2013, l'imposizione dell'obbligo di versamento di un contributo da parte delle società di capitale con un fatturato totale pari ad almeno 50 milioni di euro.

La nuova forma di finanziamento presenta indubbiamente un doppio vantaggio: in primo luogo, consente di ottenere un risparmio per le finanze pubbliche (complessivamente pari a oltre 20 milioni

¹ Con il comma 1 dell'an. 4-bis previsto dall'emendamento si abolisce il riferimento nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, al finanziamento a carico dello Stato.

² Con il comma 2 dell'an. 4-bis previsto dall'emendamento si sostituisce l'articolo 7-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che prevede la contribuzione delle imprese che ottemperano all'obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione, con un nuovo 7-bis che prevede la nuova forma di finanziamento.

³ Con il comma 4 dell'an. 4-bis previsto dall'emendamento si aboliscono gli ultimi due periodi dell'an. 9, comma 1, del Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, che garantivano all'Autorità l'incasso di una quota parte pari a 50.000 euro delle sanzioni irrogate in materia di tutela del consumatore. Con tale abolizione, le sanzioni tornano interamente nella disponibilità del bilancio dello Stato.

di euro), sia attraverso l'eliminazione del trasferimento dello Stato all'Autorità, pari per il 2012 a circa 16 milioni di euro, sia mediante la disponibilità del totale delle sanzioni irrogate alle imprese ai sensi della normativa in materia di tutela del consumatore, in quanto verrebbe meno la possibilità per l'Autorità di trattenere una quota parte (pari a 50 mila euro) di ciascuna sanzione (tale ammontare è quantificabile per il 2012 in circa 4,5 milioni di euro). Con riferimento a quest'ultima forma di finanziamento, occorre sottolineare come la sua abrogazione comporterebbe anche il venir meno dei possibili effetti distorsivi derivanti dall'appropriazione da parte dell'Autorità di parte delle sanzioni irrogate.

In secondo luogo, verrebbe meno il contributo richiesto alle imprese in sede di notifica delle operazioni di concentrazione, eliminando così una forma di finanziamento a carattere distorsivo in quanto a carico non di tutte le imprese nel mercato, ma solamente di quelle coinvolte in operazioni di acquisizione o di concentrazione. Il nuovo meccanismo di finanziamento, al contrario, oltre a non presentare alcun gravame per le casse dello Stato, incide in misura equa e proporzionata su tutti i soggetti operanti sul mercato, a beneficio dei quali è rivolta l'attività dell'Autorità.

Nel dettaglio, in merito alla situazione finanziaria dell'Autorità, nel triennio 2010-2012, agli oneri derivanti dal suo funzionamento si è provveduto mediante:

- i) il trasferimento dello Stato (ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge n. 287/1990), pari nel 2012 a 16,1 milioni (in diminuzione di circa 686 mila euro rispetto al 2011), corrispondente a circa il 27,5% del totale delle entrate correnti;
- ii) il "fondo di solidarietà" da parte delle altre Autorità indipendenti (ai sensi dell'art. 2, comma 241, della Legge 23 dicembre 2009, **ti. 191**), pari, per il 2012, a 24,2 milioni di euro (invariato rispetto al 2011) e corrispondente a circa il 41% del totale delle entrate correnti, finanziamento che si esaurisce con l'anno in corso;
- iii) le contribuzioni a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione delle operazioni di concentrazione (ai sensi dell'ad. 10, comma 7-bis, della Legge n. 287/1990), **pari, per il 2012, a circa 13 milioni di euro (stimato in crescita di circa 2 milioni di euro rispetto al 2011)**, corrispondente a circa il 22% del totale delle entrate correnti;
- iv) la quota parte (pari a 50 mila euro) delle sanzioni irrogate ai sensi della normativa in tema di tutela del consumatore (ai sensi dell'art. 9, comma 1, Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207), quantificabile, per il 2012, in 4,5 milioni di euro (invariato rispetto al 2011) e corrispondente a circa il 7,5% del totale delle entrate correnti.

Quanto alle voci di spesa, per il 2012, nel bilancio di previsione esse sono stimate in circa 80,8 milioni di euro. In particolare, le spese saranno determinate dalle seguenti voci:

- 1) spese per il funzionamento (comprehensive dei compensi ai componenti del Collegio dell'Autorità), pari a 2,6 milioni di euro (in diminuzione di 300 mila euro per effetto dell'applicazione dei tagli di spesa del decreto Tremonti e della diminuzione del numero dei componenti, da 5 a 4);
- 2) spese per il personale, pari a circa 32,3 milioni di euro (anch'esse in diminuzione di circa 2 milioni di euro per effetto dell'applicazione dei tagli di spesa del decreto Tremonti, nonché della riduzione delle spese per il personale in posizione di comando);
- 3) spese per il personale in quiescenza, pari a circa 2,8 milioni di euro (in diminuzione rispetto al 2011 di 500 mila euro);
- 4) spese per l'acquisto di beni e servizi, stimabile in circa 11,2 milioni di euro (invariato rispetto al 2011);
- 5) trasferimenti allo Stato, pari a circa 600 mila euro (in applicazione del decreto Tremonti che dispone la restituzione allo Stato dei risparmi di spesa);
- 6) l'accantonamento al fondo di riserva ordinario, pari a circa 12,9 milioni di euro, che servirà a fronteggiare minori entrate e/o maggiori spese, non prevedibili, derivanti: i) dall'esito del contenzioso in essere circa la trasformazione del regime di IFR in TFR disposta dal decreto Tremonti e applicata dall'Autorità ai dipendenti); ii) dall'esito dei contenziosi pendenti con i

soggetti sanzionati ai sensi dei decreti legislativi nn. 145 e 146 del 2007 (tutela del consumatore);

- 7) l'accantonamento al fondo di riserva straordinario, pari a circa 15,4 milioni di euro, che servirà a fronteggiare futuri, presumibili, *deficit* di bilancio.

Le spese previste per l'anno 2012 appaiono costituire anche il fabbisogno anche per il 2013. Da un lato, infatti, con l'introduzione della nuova forma di finanziamento e, pertanto, di entrare certe, non sarebbe più necessario prevedere, nel 2013, l'accantonamento al fondo di riserva straordinario della somma di 15 milioni di euro. La stessa somma, tuttavia, costituisce una stima appropriata delle maggiori spese per il funzionamento dell'Autorità derivanti dalle nuove competenze attribuitele dal DL n. 1/2012.

In considerazione di tale fabbisogno, in sede di prima applicazione, appare congrua la previsione di tutti i tre emendamenti citati che stabilisce che la misura del contributo a carico delle società di capitale con un fatturato totale pari ad almeno 50 milioni di euro, sia pari, per l'anno 2013, allo 0,08 per mille del fatturato totale. Al fine di assicurare equità tra le imprese e di non gravare eccessivamente su ciascuna impresa, appare anche opportuno che il contributo massimo non sia superiore a 100 volte la misura minima. Infatti, secondo le informazioni disponibili, il numero delle società di capitale italiane con fatturato totale superiore a 50 milioni di euro è stato pari, nel 2010, a circa 5.500. Il totale dei ricavi realizzati da queste imprese è stato pari, sempre nel 2010, a circa 1.800 miliardi di euro. Sulla base dei criteri sopra esposti (0,08 per mille dei ricavi, con un contributo massimo pari a 100 volte quello minimo), il contributo totale per il 2013 sarebbe pari a circa 95 milioni di euro. Tenuto conto delle difficoltà che potranno essere incontrate dall'Autorità, almeno in sede di prima esazione del contributo, che causeranno una riduzione di tale ammontare stimabile, precauzionalmente, in un 15%, la somma ottenibile appare congrua alle esigenze finanziarie dell'Autorità per il 2013. A maggior ragione essa appare certamente non inferiore al necessario laddove le attuali forme di finanziamento vengano abolite già al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione e la nuova forma di finanziamento, invece, operi dal 2013 in poi.

Per gli anni successivi, l'aliquota dello 0,08 per mille potrà essere rivista dall'Autorità anche al ribasso, con propria deliberazione, sempre nel rispetto del limite del contributo massimo pari a 100 volte quello minimo, nonché dell'aliquota massima prevista nell'emendamento e pari allo 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio di ciascuna impresa approvato precedentemente all'adozione della delibera. Il contributo sarà versato, a partire dal 2014, entro il 31 luglio di ciascun anno. Non è previsto, pertanto, alcun obbligo di versamento a carico delle imprese nell'anno 2013, posto che, come sopra detto, il contributo relativo a quest'anno sarà versato, anticipatamente, entro il 30 ottobre 2012.

Inoltre, in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità dal Decreto, appare appropriata la previsione di aumentare la pianta organica dell'Autorità di 20 unità. Tale incremento risulta, peraltro, pienamente sostenibile in ragione della possibilità di disporre di una fonte di finanziamento certa.

Con riferimento alle disposizioni relative al finanziamento ed alle risorse dell'Autorità si precisa che il bilancio di previsione dell'Autorità per il 2012 prevede spese per 80,8 milioni di euro. Di queste, 15,4 milioni sono destinati al fondo volto a coprire i presunti futuri squilibri finanziari dell'Autorità, che si verificherebbero in assenza di modifiche normative. Pertanto, al netto di tale fondo, le spese dell'Autorità per il 2012 devono essere stimate in circa 65,4 milioni di euro.

Sulla base dei dati disponibili risulta che l'ammontare degli introiti derivanti per l'Autorità dalla disposizione è stimabile in circa 95 milioni di euro. Sebbene l'importo concretamente incassato dall'Autorità, in una fase di prima applicazione, potrebbe risultare inferiore alla stima prodotta, a causa di fenomeni iniziali di elusione e/o evasione, il costo delle 20 unità di personale aggiuntivo previste stimabile in circa 2 milioni di euro, risulta congruo rispetto alle entrate concretamente prevedibili. La stima del costo delle 20 unità di personale è ottenuta dalla somma del costo di due

unità di personale con la qualifica di dirigente di livello intermedio (D9), di 16 unità di funzionario al livello intermedio (F9) e di due unità con la qualifica di operativo di livello intermedio (C1):

- 2 Dirigenti D9, per un costo complessivo pari a circa 0,37 milioni di euro;
- 16 Funzionari F9, per un costo complessivo pari a circa 1,51 milioni di euro;
- 2 Operativi C1, per un costo complessivo pari a circa 0,11 milioni di euro.

Infine, si deve considerare, che l'Autorità potrà rivedere, anche al ribasso, l'aliquota pari allo 0,08 per mille inizialmente fissata.

Articolo 5-ter - emendamento 5.0.6

La disposizione attribuisce all'autorità della concorrenza il compito di segnalare le modifiche normative necessarie per la promozione di principi etici nei comportamenti aziendali e di elaborare un rating per le aziende utile per la concessione di finanziamenti pubblici.

La disposizione non comporta oneri in quanto si tratta di specificazioni di attività già rientranti nelle competenze istituzionali dell'Autorità cui si provvede con le risorse più in generale previste a legislazione vigente.

Articolo 6 – em. 6.100

La disposizione ha un rilievo esclusivamente procedurale, introducendo nuovi criteri per l'esercizio delle azioni di classe già previste dal Codice del consumo, chiarendo le modalità di tutela giurisdizionale collettiva dei consumatori senza introdurre alcuna aggravio per gli Uffici giudiziari e senza incidere sulla vigente disciplina dei diritti dovuti per l'azione in giudizio. La norma non determina pertanto nessun effetto finanziario.

Articolo 7, comma 1 – em. 7.1 (testo 2)

La disposizione ha un contenuto meramente procedurale in quanto si limita ad integrare il Codice del consumo vigente relativamente alla tutela delle micro imprese da pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive, senza creare nessun nuovo o ulteriore adempimento che comporti spese a carico del pubblico erario. **La modifica approvata si limita a precisare che la definizione di micro impresa viene mutuata dalla definizione dal Diritto dell'Unione europea, senza effetti per la finanza pubblica.**

Articolo 8, comma 2 – em. 8.3

Dalla modifica al comma 2 non si rilevano effetti finanziari negativi in quanto la stessa individua esclusivamente l'obiettivo cui tende la norma.

Viene ampliato il contenuto delle carte di servizio cui sono tenuti i gestori dei servizi pubblici, senza determinare nessun nuovo o maggiore onere rilevante per la finanza pubblica, salvi i positivi effetti fiscali derivanti dal maggior grado di soddisfazione degli utenti e quindi dal maggior ricorso ai servizi pubblici soggetti al pagamento di quote individuali.

Articolo 9 – em. 9.500 (testo 2)

Vengono apportate alcune modifiche all'originario articolo 9, che prevede l'eliminazione delle tariffe professionali al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza tra professionisti con l'effetto di avvantaggiare il fruitore della prestazione.

In particolare si evidenzia il comma 2 bis che prevede la vigenza delle tariffe professionali, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 del provvedimento e, comunque, non oltre il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, così come espressamente previsto nella clausola di invarianza di cui al comma 7.

Articolo 9-bis – em. 9.0.500 (testo 2)

L'articolo è teso ad integrare la disciplina organica delle società tra professionisti introdotta dalla legge di stabilità 2012.

Si prevede in particolare la possibilità di costituire le società secondo tutti i modelli codicistici, viene stabilito il numero minimo dei soci delle società cooperative oltre alla previsione che i soci professionisti debbano costituire la maggioranza della compagine sociale. Si prevede altresì la stipula di una polizza assicurativa a copertura dei danni causati al cliente dal socio professionista nell'esercizio dell'attività professionale.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 10, comma 1 – em. 10.4

La disposizione si limita a consentire ai liberi professionisti di partecipare al patrimoni dei confidi, intervenuto sul decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, mutuando le misure previste per le piccole e medie imprese socie, in relazione ai tratti di attività economica imprenditoriali comuni alle attività professionali, senza comportare nessuna conseguenza per gli oneri e le entrate del pubblico erario e restando pertanto del tutto neutra sul piano della finanza pubblica.

Articolo 11 – em. 11.100 testo 2

L'articolo, così come sostituito, incide sul vigente quorum fra popolazione e numero di sedi farmaceutiche e prevede inoltre la possibilità di aprire ulteriori sedi farmaceutiche in zone ad alto flusso di popolazione non residente, liberalizzando altresì gli orari di svolgimento del servizio. Vengono poi abilitate le cd parafarmacie a vendere farmaci veterinari anche con ricetta ed a vendere preparati galenici secondo la disciplina che sarà adottata con apposito decreto ministeriale. La disposizione si limita quindi ad agire sullo svolgimento della attività economica prevista senza incidere in alcun modo sui profili finanziari relativi al servizio sanitario nazionale.

Peraltro, le successive disposizioni, commi 12 e segg. favoriscono il ricorso ai farmaci generici di minor prezzo e una razionalizzazione delle attuali modalità di confezionamento dei farmaci al fine di identificare confezioni ottimali anche di tipo monodose, consentendo in prospettiva una minore spesa del pubblico erario allo stato non quantificabile ma certamente molto rilevante.

Articolo 12, comma 3 – em. 12.4

La disposizione non ha effetti finanziari in quanto si limita ad apportare modifiche di natura prevalentemente procedimentali e volte ad individuare con precisione i termini per i concorsi.

Articolo 14, commi 1, 2, 4-bis e 4-ter – em. 14.100

La disposizione prevede che le maggiori capacità di stoccaggio di gas naturale attualmente accessibili ai soli venditori di gas al mercato civile, siano ridestinate allo stoccaggio per il settore industriale nonché per le imprese di rigassificazione al fine di consentire l'approvvigionamento a prezzi più bassi.

La modifiche approvate estendono l'applicazione alle imprese di rigassificazione (comma 1), precisano che l'Authority stabilisce le modalità di offerta del servizio tenendo conto dei criteri stabiliti nel decreto interministeriale di cui al comma 1 (comma 2), dispongono che il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, anche attraverso l'impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale utilizzo (comma 4-bis).

Si tratta, pertanto, di una disposizione che non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato in quanto le attività previste dalla norma sono svolte con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro espressamente previsto dalla clausola di salvaguardia introdotta al nuovo comma 4-ter.

Articolo 15 – em. 15.100

La disposizione, così come sostituita, prevede che venga data piena applicazione alla direttiva 2009/73/CE in materia di separazione della rete di trasporto rispetto alle società verticalmente integrate di gas di energia elettrica.

Con un DPCM da emanare entro il 31 maggio 2012 saranno disciplinate le modalità di tale separazione, in modo da effettuare una separazione dall'operatore dominante di tutti gli asset regolati (trasporto, stoccaggio, rigassificazione e distribuzione) attualmente raggruppati nella holding SNAM, detenuta per oltre il 50% da eni.

Le operazioni di separazione saranno effettuate entro 18 mesi dalla legge di conversione, tempo sufficientemente congruo.

La norma, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato, né nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. La disposizione del comma 3 rientra nei normali compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e viene già svolta con le risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 16 – em. 16.100

La norma, così come sostituita, prevede che, nel rispetto del dettato dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità per individuare le effettive maggiori entrate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato.

L'attuazione di tale disposizione è foriera di effetti netti positivi in considerazione del fatto che le eventuali maggiori entrate correlate all'attivazione dei predetti nuovi investimenti da individuare con il citato decreto interministeriale, una volta accertate, saranno solo in parte destinate alle finalità previste dalla norma. La restante parte, quindi, resterà acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a miglioramento dei saldi.

Articolo 17 - em. 17.100 (testo 2)

I commi da 1 a 6-ter sono volti ad incrementare la concorrenzialità degli impianti di distribuzione di carburanti prevedendo, tra l'altro, la possibilità per i gestori di rifornirsi liberamente da qualsiasi produttore o rivenditore di carburante e di vendere anche altri prodotti quali i tabacchi. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante. Vengono inoltre introdotte norme tecniche all'articolo 167 del codice della strada riguardanti i veicoli alimentanti a gpl.

Il **comma 6-quater**, prevede che le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, negli acquisti per la sostituzione del rispettivo parco autoveicoli devono contemplare anche lotti merceologici per veicoli alimentati a metano e a GPL.

La disposizione non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 21 - em. 21.100

La norma, così come sostituita, conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico, al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l'energia elettrica.

La disposizione ha natura regolatoria, di conseguenza non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 24 - em. 24.100 (testo 2)

Commi 1-4: le disposizioni, di carattere ordinamentale, sono volte a semplificare i procedimenti amministrativi connessi alle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari. Dalle stesse non derivano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

Comma 5: la disposizione specifica che la componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del d.lgs. n. 31 del 2010 è costituita da quella prevista dall'art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 25 del 2003, per il finanziamento dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, della chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse e conseguenti.

Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti e alle altre attività previste legislazione vigente. Inoltre, le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

Poiché la componente tariffaria in questione grava sulla generalità degli utenti, dalla disposizione non derivano effetti sulla finanza pubblica.

Comma 6: per stabilire i tempi e le modalità tecniche del conferimento di rifiuti radioattivi, mediante apposito decreto interministeriale, si consente al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di avvalersi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214.

Articolo 24-bis – em. 24.0.2 (testo 2)

La disposizione prevede un contributo a carico degli operatori del settore idrico per le spese di funzionamento dell'Autorità, allo stato non quantificato.

Articolo 24-ter – em. 24.0.7

L'articolo proroga al 30 aprile 2012 il termine entro cui deve essere adottato il decreto interministeriale previsto dall'art. 12, c. 2, d.lgs. n. 79/1999 per la determinazione di requisiti organizzativi e finanziari minimi, parametri e termini concernenti la procedura di gara per le concessioni idroelettriche. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti per la finanza pubblica.

Articolo 25 – em. 25.200

La norma interviene principalmente sul decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, in materia di servizi pubblici locali, introducendo alla lettera A) un articolo 3-bis, relativo agli "ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei

servizi pubblici locali”, e apportando alla lettera B) modifiche all’articolo 4, recante “adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea”. L’intervento è complessivamente teso a rafforzare i principi di liberalizzazione nel settore dei servizi pubblici locali, mediante l’introduzione di modifiche organizzative e procedurali riguardanti l’affidamento e l’erogazione dei servizi pubblici locali.

Rispondono a tale finalità la previsione di un’accelerazione dell’istituzione di ambiti e bacini territoriali ottimali che consentano l’organizzazione dei servizi pubblici locali su dimensioni coerenti con le economie di scala e di scopo che li caratterizzano; la valorizzazione dell’applicazione di procedure ad evidenza pubblica che viene considerata elemento di valutazione della virtuosità degli enti affidatari ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; nonché il riconoscimento di un trattamento preferenziale nell’assegnazione di risorse pubbliche, ai sensi dell’articolo 119, quinto comma della Costituzione, alle gestioni affidate secondo procedure competitive o di cui l’Autorità di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso.

E’ altresì coerente con tale obiettivo l’estensione alle gestioni in-house e alle aziende speciali e istituzioni del patto di stabilità interno, della disciplina stabilita per le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del rispetto delle norme sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165.

Alle illustrate previsioni contenute nell’indicato articolo 3-bis, si affiancano le modifiche apportate al citato articolo 4.

Le modifiche riguardano il procedimento di verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi, stabilendosi che essa debba essere preceduta dall’individuazione degli obblighi di servizio pubblico e universale, e che la delibera quadro, che illustra l’istruttoria necessaria alla verifica della realizzabilità di una gestione concorrenziale del servizio pubblico, venga adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Viene inoltre ridotta a 200.000 euro annui, la soglia entro la quale il valore economico del servizio oggetto dell’affidamento può avvenire a società di capitale interamente pubblico che abbia i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la gestione in house. Viene stabilito l’inserimento nel bando di gara o nella lettera di invito di una procedura ad evidenza pubblica della previsione di un impegno da parte del gestore a conseguire economie di gestione, la cui misura e destinazione a riduzione delle tariffe costituirà elemento preferenziale di valutazione dell’offerta. Viene consentito l’affidamento in house per un massimo di tre anni, a favore di aziende, risultante dall’integrazione operativa di preesistenti gestioni in un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino, consentendosi l’aggregazione delle aziende.

La disposizione interviene sul quadro normativo delineato dall’articolo 25 per precisarne alcune previsioni in linea con l’obiettivo del rafforzamento dei principi di economicità e trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Sono interventi mirati a precisare la portata della norma riferita ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; ad assicurare una flessibilità nell’individuazione della dimensione – anche diversa da quella provinciale - degli ambiti e bacini territoriali; ad esplicitare l’esclusione delle aziende speciali e delle istituzioni che gestiscano servizi socio-assistenziali, educativi culturali e delle farmacie dall’applicazione delle disposizioni relative alla patto di stabilità interno; ad includere nell’ambito del bando di gara per l’affidamento del servizio la previsione dell’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione per l’intera durata dell’affidamento, che costituiscono elemento di valutazione dell’offerta; a chiarire che la nuova disciplina in materia di ambiti per l’affidamenti di servizi pubblici locali non si applica a quei servizi pubblici che hanno già trovato una disciplina specifica, quale la distribuzione del gas, oggetto di una normativa di settore compiuta che ha portato a individuare 177 ambiti per la effettuazione delle gare.

Nel complesso le modifiche introdotte dalla disposizione alle misure previste dall’articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012 ne rafforzano l’impianto volto a razionalizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali da cui deriva una riduzione degli oneri ed economie di scala e di

differenziazione che comportano una riduzione dei costi. Analogamente, dalle modifiche apportate alle norme del citato articolo 25 concernenti le procedure di gara ad evidenza pubblica discendono guadagni di efficienza che si traducono nella riduzione dei costi con effetti positivi per i saldi della finanza pubblica. Inoltre, per la parte in cui le predette misure introducono norme procedimentali non rilevano effetti finanziari.

Le misure introdotte permettono di realizzare risparmi rilevanti nell'utilizzo delle risorse pubbliche in virtù dei meccanismi di efficienza, maggiore concorrenza e virtuosità applicati ai servizi pubblici locali.

Articolo 26 – em. 26.19

La disposizione è diretta a modificare l'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare la modifica, che concerne la gestione e la raccolta di imballaggi usati nonché i rifiuti da imballaggi, è diretta a consentire ai produttori, su indicazione del Consorzio Nazionale imballaggi di organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27

27.100 e 27.100/6

Con la norma, in forza della previsione di cui al comma 1, lett. b), si proroga al 1 giugno 2012 il termine entro il quale ABI, Associazioni dei servizi di pagamento, Poste Italiane, ed altri soggetti interessati, debbono attuare la riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti, relative alle transazioni effettuate con carte di pagamento.

Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta l'efficacia delle misure così definite e, in caso di valutazione non positiva, adotta un decreto per la disciplina delle ipotesi di cui all'art. 34, comma 7, della Legge n. 138/2011, secondo cui "le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore a i 100 Euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore".

Trattandosi di disciplina dei rapporti fra istituti di credito e clienti e, quindi, concernendo rapporti privatistici, la norma non comporta effetti finanziari.

Articoli 27 bis e seguenti

Emendamenti 27.0.8, 27.09, 27.012 27.017 (testo 2)

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale ed intervengono su tra privati. Conseguentemente non si rilevano effetti finanziari negativi

Articolo 28 – em. 28.100 e 28.100/1

La disposizione impone alle banche che condizionino l'erogazione del mutuo o del credito al consumo alla stipula del contratto dell'assicurazione sulla vita, l'obbligo di sottoporre al cliente almeno due preventivi di differenti gruppi assicurativi.

La norma, avendo natura procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29, comma 1-bis – em. 29.18

Le modifiche intervengono nei rapporti fra assicurazioni e sopprimono la previsione del risarcimento in forma specifica.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato, perché attengono a rapporti fra privati.

Articolo 30 – em. 30.1 e 30.2 (testo 2)

Le modifiche all'articolo 30 prevedono un obbligo di comunicazione all'ISVAP e la relativa sanzione amministrativa, in caso di inadempimento.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato perché impongono obblighi a carico delle imprese private.

Emendamenti 31.1 (testo 2), 31.2, 31.3, 31.5

Le disposizioni introdotte intervengono sulle modalità di applicazione della dematerializzazione del contrassegno di assicurazione per le quali si prevede che ci si possa avvalere della Zecca dello Stato, prevedendo altresì, che gli iscritti nell'elenco dei veicoli privi di assicurazione hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il suddetto termine dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti, in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.

Trattandosi di modifiche procedurali non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 32

em.ti 32.100, 32.1, 32.9, 32.28, 32.34, 32.28, 32.49, 32.54

Le modifiche introdotte all'articolo 32 tendono a rendere più rigido il sistema di accertamento e liquidazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, nella prospettiva, altresì, di potenziare il sistema dei controlli antifrode e ridurre, in generale, l'entità della spesa nel relativo settore.

La disposizione, intervenendo su rapporti tra privati non comporta effetti finanziari negativi.

Articolo 33 – em. 33.3

La disposizione aumenta le pene previste per coloro che emettono false certificazioni dirette al accertare stati di invalidità a seguito di incidenti automobilistici che determinano obbligo di risarcimento del danno.

La norma non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 34 – em. 34.100

La modifica apportata all'articolo 34 ha natura procedimentale precisando modalità di applicazione delle sanzioni da parte dell'ISVAP e non comporta effetti finanziari negativi

Articoli 34-bis e 34-ter – em. 34.0.8 34.0.6

Le disposizioni prevedono che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi.

Il mancato adempimento dell'obbligo comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente di sanzioni. Inoltre l'ISVAP è tenuta a predisporre sia uno standard di modalità operativa per l'applicazione della disposizione sia, con cadenza

semestrale, una apposita relazione sull'efficacia della stessa da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet.

La disposizione, che impone nuovi obblighi alle imprese private nel ramo assicurativo, non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Articolo 35 – em. 35.500

Le modifiche dell'art. 35, commi 9, 10 e 11, relativo alla sospensione della tesoreria unica mista, specificano tempi e modi di attuazione dell'articolo 35 medesimo.

Le modifiche sostanzialmente non cambiano gli effetti finali della norma originaria, ma rendono il quadro attuativo più chiaro, eliminando i margini di incertezza emersi nel frattempo.

In particolare la modifica al:

- comma 9 dispone che i due versamenti delle disponibilità liquide ed esigibili giacenti sui conti in essere presso i tesorieri/cassieri siano effettuati in data certa, il primo il 29 febbraio, il secondo il 16 aprile, per eliminare gli elementi di discrezionalità nel decidere la data del versamento in capo ai tesorieri/cassieri, facendo salvi eventuali versamenti che dovessero essere già stati effettuati ai sensi di legge;

- comma 10 dispone che i tesorieri/cassieri adeguano la propria operatività alle disposizioni della tesoreria unica tradizionale solo dopo il 16 aprile, con ciò semplificando gli adempimenti operativi e evitando ulteriori investimenti in modifiche procedurali informatiche da parte delle banche che avrebbero un utilizzo per un periodo limitato; resta, ovviamente, fermo il riversamento delle risorse presenti presso il tesoriere bancario nelle due tranches previste per il 29 febbraio e 16 aprile e il trasferimento diretto sulle contabilità speciali, sottoconto fruttifero, delle entrate proprie delle regioni (IRAP, add.le regionale all'IRPEF etc.) che transitano su conti di tesoreria statale, già a partire dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n.1/2012).

- comma 11 consegue a quella del comma 10 e stabilisce le modalità operative dei tesorieri/cassieri dei dipartimenti universitari e degli altri centri dotati di autonomia amministrativa.

Articolo 36 – em. 36.100 (testo 3)

La disposizione, che modifica l'art. 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede, al comma 1, l'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti (nel prosieguo, "Autorità"), nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge n. 481 del 1995. Sono attribuite all'Autorità competenze nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.

Il comma 6 della lettera a) dell'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, così come novellato dalla disposizione prevede che, per l'anno in corso, agli oneri derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'Autorità, entro un limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze

dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

A regime – cioè, a decorrere dal 2013 – l'integrale autofinanziamento dell'Autorità sarà assicurato mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi relativi all'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, secondo una tecnica consolidata dalla legge finanziaria per il 2006 e già sperimentata, per altre autorità indipendenti, sin dalla legge n. 481 del 1995, nel cui ambito è istituita la predetta Autorità, come già evidenziato.

Per completezza, si segnala come, ai sensi della lettera b) del comma 6 del citato art. 37, non modificata sul punto dalla presente disposizione, al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Autorità anche con riguardo alla determinazione del proprio fabbisogno ed in linea con le disposizioni vigenti per le altre Autorità di regolazione, il contributo è determinato annualmente dalla stessa Autorità. Il controllo sulla congruità della determinazione è assicurato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a cui la medesima è sottoposta per l'approvazione con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento senza che siano state formulate rilievi, le deliberazioni adottate dall'Autorità si intendono approvate.

Pertanto – a decorrere dal 2013 – le spese dell'Autorità sono coperte esclusivamente tramite risorse rivenienti da meccanismi di autofinanziamento, e l'Autorità non potrà mai gravare sulle finanze pubbliche.

Ciò premesso, con riferimento ad una stima delle risorse rivenienti dall'autofinanziamento, si evidenzia come la platea dei soggetti chiamati a contribuire è sufficientemente ampia e comprende anche concessionari e gestori di servizi ad alta redditività che garantiscono la sicurezza del gettito.

In particolare, da una prima stima fondata sulle informazioni disponibili, i ricavi delle imprese che operano nei settori sottoposti alla regolazione dell'Autorità è di circa 100 miliardi di euro all'anno. Conseguentemente, in applicazione dell'aliquota massima del contributo pari all'uno per mille dei ricavi delle suddette imprese, l'Autorità potrà contare fino a 100 milioni di euro per anno di autofinanziamento. Mentre, per quanto concerne i costi di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, un utile termine di paragone per effettuare una stima dei medesimi è offerto dai costi dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas. Invero, l'Autorità di regolazione dei trasporti è sottoposta alle stesse norme sull'organizzazione e il funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, recate dalla più volte menzionata legge n. 481 del 1995, e ha una dotazione organica inferiore rispetto a quella dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Orbene, il bilancio di previsione per il 2012 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, approvato con deliberazione 22 dicembre 2011, n. GOP 60/2011, individua costi complessivi, al netto dei trasferimenti ad altri soggetti pubblici previsti per legge e degli accantonamenti al fondo di riserva, per circa 52 milioni di euro. Pertanto, utilizzando come parametro di riferimento siffatti costi, il predetto contributo massimo stimato, che l'Autorità di regolazione dei trasporti potrà acquisire mediante l'autofinanziamento, risulta largamente sufficiente a sostenere i costi di organizzazione e funzionamento della stessa, anche quando nei prossimi anni entrerà a pieno regime. Sicché, è prevedibile che l'Autorità determinerà per il 2013 una aliquota del contributo di autofinanziamento inferiore a quella massima dell'uno per mille e procederà agli adeguamenti annuali in funzione dell'andamento dei costi relativi alla implementazione delle strutture.

La disposizione, infine, introduce al comma 6 la lettera b-bis) che stabilisce che, in sede di prima attuazione, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante selezione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni. Si dispone che nella fase di avvio gli oneri relativi al personale comandato presso

l'Autorità restano a carico delle pubbliche amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi da parte dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.

Specificamente, siffatta disposizione prevede che l'Autorità proceda, in sede di prima attuazione, alla immediata selezione di un primo contingente di personale fino a quaranta unità, secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 29, ultimo periodo, della legge n. 481 del 1995.

In attesa dell'attivazione del meccanismo di autofinanziamento, che avverrà con il versamento del contributo per l'anno 2013 da parte degli operatori, siffatto personale è posto in posizione di comando dalle amministrazioni di appartenenza, conservando il trattamento economico e giuridico in godimento presso le medesime amministrazioni le quali, peraltro, sosterranno integralmente i relativi oneri. All'atto del versamento del menzionato contributo, si provvederà all'immissione in ruolo del personale in parola nella qualifica assegnata in sede di selezione.

Tale disposizione assicura, da un lato, l'immediata operatività dell'Autorità, che sarà dotata da subito di personale in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, in modo da garantire la massima neutralità e imparzialità, e selezionato nell'esercizio della autonomia e indipendenza dell'Autorità, secondo le disposizioni della legge n. 481 del 1995; dall'altro lato, si assicura che, fino all'avvio del meccanismo di autofinanziamento, il costo per il predetto personale non comporti alcun nuovo o maggiore onere per le finanze pubbliche. Allo stesso tempo, è assicurata altresì la continuità dell'attività e la semplificazione delle procedure selettive di reclutamento, atteso che tramite una unica procedura si individua il personale destinato ad operare con stabilità nelle strutture dell'Autorità all'avverarsi della condizione del versamento del contributo relativo all'autofinanziamento.

Sempre in relazione allo statuto economico-giuridico del personale, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, così come novellato dalla presente disposizione, prevede che all'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla legge n. 481 del 1995, nel cui ambito è istituita l'Autorità stessa.

Pertanto, per effetto di siffatto espresso richiamo, all'Autorità si applicano, tra gli altri, l'art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995, il quale prescrive che ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce tra l'altro, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale.

Sicché, con il regolamento in parola, peraltro evocato ulteriormente dal già citato art. 37, comma 1, penultimo periodo, si provvederà alla definizione del trattamento economico e giuridico del personale dell'Autorità, ivi incluso quello del Segretario Generale, ai sensi della predetta disposizione.

La disposizione, infine, introduce alcune modifiche all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo all'istituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali. In particolare, tali modifiche sono volte a definire le competenze e le funzioni attribuite rispettivamente all'ANAS e alla istituenda Agenzia e a coordinare le stesse con i poteri riconosciuti all'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il comma 1 prevede che l'Autorità di cui all'articolo 36 definisca gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, analizzi l'efficacia dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche al fine di tutelare la mobilità pendolare su servizio ferroviario regionale e, in esito a tale analisi, predisponga, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione al Governo e al Parlamento.

Per quanto riguarda il personale, il comma 2, prevede l'applicazione delle prescrizioni in materia di regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 38, comma 1 – em. 38.4

Si tratta di una modifica di carattere procedurale, che non ha effetti finanziari.

Articolo 39 - em. 39.100 (testo 2) e 39.100/5

Il primo comma interviene sulla disciplina relativa alle forniture per gli edicolanti nonché in materia di obblighi posti a garanzia del pluralismo informativo ed in materia di clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti.

In particolare si prevede che gli edicolanti possano rifiutare la fornitura di prodotti complementari forniti dagli editori e viene altresì introdotta la possibilità di poter vendere, presso la propria sede, anche altri prodotti nel rispetto della vigente normativa.

L'ingiustificata mancata fornitura o la fornitura per eccesso o difetto rispetto alla domanda del distributore possono essere considerate pratica commerciale sleale con conseguente applicazione della vigente normativa in materia., fatti salvi gli obblighi previsti a garanzia del pluralismo informativo.

Viene altresì previsto che le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, non conformi alle presenti disposizioni, sono nulle e non viciano le ulteriori previsioni contenute nel contratto stesso.

Dalle disposizioni non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I commi 2 e 3, disciplinano l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore degli artisti interpreti ed esecutori, prevedendo che sia libera, pur rinviando ad un apposito D.P.C.M. l'individuazione dei requisiti minimi necessari per lo sviluppo di tale mercato.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 40-bis – em. 40.0.14 (testo 2)

L'articolo abroga il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; in tal modo, la disciplina di cui alla legge n. 225 del 1992 non sarà più estesa ai cd. "grandi eventi". La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari.

Articolo 41 – em. 41.100 (testo 3)

Le disposizioni sono volte a consentire l'effettivo sviluppo dello strumento obbligazionario a sostegno del finanziamento di specifici progetti infrastrutturali o di servizi di pubblica utilità, attraverso la revisione della disciplina in materia di emissione delle obbligazioni da parte delle società di progetto che, costituite a valle dell'affidamento di una concessione, realizzano l'opera pubblica, nonché dei titolari di un contratto di partenariato pubblico privato.

La disposizioni non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le obbligazioni sono rivolte agli investitori qualificati affinché mettano a disposizione del realizzatore di un'opera pubblica il proprio capitale; anzi, tale meccanismo agevola il reperimento, da parte del titolare del contratto (concessionario, contraente generale), del capitale privato da impiegare per la realizzazione dell'opera pubblica in un periodo di notevole difficoltà di reperimento di risorse pubbliche da destinare alla realizzazione delle opere.

Il co. 1 apporta modifiche all'art. 157 del codice dei contratti pubblici: in particolare è ampliato il novero dei soggetti privati che possono emettere obbligazioni, è eliminata la previsione che le obbligazioni siano garantite mediante ipoteca nel caso in cui superino il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili; è previsto che le obbligazioni siano sottoscritte da investitori qualificati, così da poter coinvolgere nel finanziamento delle opere pubbliche non solo il sistema bancario ma il sistema finanziario nel suo complesso. Tali disposizioni non sono suscettibili di comportare oneri per la finanza pubblica in quanto si limitano ad agevolare l'emissione delle obbligazioni già prevista a legislazione vigente senza prevedere alcun coinvolgimento da parte della finanza pubblica. E' previsto poi che, per la fase di costruzione dell'infrastruttura, durante la quale la stessa non è ancora in grado di produrre flussi di cassa per remunerare il capitale investito, le obbligazioni godano della garanzia da parte del sistema finanziario, delle fondazioni e di fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; la disposizione non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri, fermo restando che, in sede di adozione del decreto ministeriale si dovranno prevedere specifiche modalità per la prestazione di garanzia da parte di fondazioni a partecipazione pubblica, volte a tutelare l'assenza di oneri per la finanza pubblica.

I commi 2 e 3 riguardano rispettivamente il coordinamento con le disposizioni del codice vigente e l'applicabilità delle nuove disposizioni alle società già costituite e pertanto non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 43, comma 3 – em. 43.24

Trattasi di modifica procedimentale che non comporta oneri.

Articolo 44 – em. 44.3

La disposizione interviene sull'attività di collaudo posta in capo alla stazione appaltante da svolgersi nell'ambito delle risorse già finalizzate alla realizzazione dell'opera.

Tale modifica non comporta oneri, trattandosi di norma procedimentale .

Articolo 48 – em. 48.100

L'articolo in parola mira sostanzialmente a completare e migliorare le normative sul tema rispetto a quanto già avviato con il comma 996 della legge finanziaria 2006 ed al successivo decreto ministeriale del 7 novembre 2008, dando quindi maggiore completezza al sistema normativo in materia di dragaggi ma anche maggior chiarezza per ciò che concerne l'applicazione delle norme. Con la disposizione viene individuata la procedura approvativa del progetto di dragaggio specificandone i tempi ed i singoli attori.

Vengono altresì individuate, per le aree a mare di SIN le modalità di refluento dei materiali dragati ed il loro possibile riutilizzo.

Infine, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità e le

norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro reimpiego, in aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale.
La disposizione avendo carattere procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 49, commi 1-bis e 1-ter – em. 49.12 (testo 2)

I commi aggiuntivi 1-bis e 1-ter prevedono che il decreto che ai sensi del comma 1 deve disciplinare l'utilizzo delle rocce da scavo stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per il necessario coordinamento normativo, la norma modifica l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, disponendo l'abrogazione dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non comportano effetti finanziari.

Articolo 50, comma 1, lettera 0a) – em. 50.1

La disposizione apporta modifiche di carattere procedurale all'articolo 143 del codice degli appalti, volte, in sostanza, a prevedere che l'utilizzo di beni immobili a titolo di prezzo considerato nel PEF e nella convenzione di concessione sia previsto nella fase di gara, anche con riferimento agli studi di fattibilità. Inoltre viene previsto che le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di istituti finanziatori nel progetto.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 53 – em. 53.4 e 53.6

La soppressione della stima dei sovraccosti la cui efficacia è comunque subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche per la copertura non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto ha carattere ordinamentale.

Il previsto obbligo di rendicontazione sulle modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 5 comma 1-ter del d.l. n. 138 del 2011 introduce un elemento di trasparenza nella gestione delle predette risorse e conseguentemente non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 55

em. 55.100

Trattandosi di individuazione di termini per l'adempimento di attività amministrative, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

em. 55.200 (testo 2)

La proposta è motivata dalla straordinaria necessità e urgenza di garantire un sistema di controlli efficaci ed efficienti sulla sicurezza delle 540 grandi dighe nel territorio nazionale, ai fini della tutela della pubblica incolumità in particolare delle popolazione e dei territori a valle, tenuto anche conto di recenti incidenti verificatisi sulle dighe esistenti.

Il provvedimento consente l'indifferibile potenziamento della struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preposta alla vigilanza e al controllo delle grandi dighe, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 2006, di conversione con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 in modo da garantirne l'operatività, attualmente gravemente compromessa dalle gravissime carenze di personale.

Presupposto di compatibilità della proposta è il fatto che detta struttura dispone di risorse proprie, derivanti dai contributi versati annualmente dai concessionari e dai gestori ai sensi dell'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Dette entrate, si evidenzia, derivano da *"contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività di vigilanza e controllo"* sulle grandi dighe, sono utilizzabili solo per le esigenze di funzionamento e potenziamento della struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti preposta a tali compiti.

Tali contribuzioni ammontano, con riferimento all'anno 2011, a euro 16 milioni che si prevede vengano parzialmente utilizzate per fare fronte agli oneri connessi alla proposta.

Con la proposta, in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a provvedere, mediante concorsi secondo le procedure di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 funzionari laureati in ingegneria, da destinare all'attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe e per le relative attività di supporto, da inquadrare nei ruoli ministeriali nella area III posizione economica F1.

Il costo complessivo massimo annuo previsto è di euro 1.514.000,00, tale valore è risultante dalla somma :

- costo annuo competenze fisse, comprensivo di tutti gli oneri, per ciascuna unità di personale, previsto dagli attuali contratti collettivi nazionale del comparto Ministeri, è di euro 36.500,00 per un totale annuo di euro 1.168.000,00;
- costo annuo per buoni pasto euro 49.000,00;
- costo annuo per compensi per lavoro straordinario euro 197.000,00 (330 ore annue);
- costo per spese di missioni euro 100.000,00.

Tale importo annuo pari a 1.514.000 euro è assunto come onere per l'anno 2013, nonché per gli anni successivi in considerazione sia delle misure di contenimento degli oneri per il personale, legati alle recenti manovre di finanza pubblica, sia per la circostanza che i futuri incrementi contrattuali dovranno gravare sul fondo per i rinnovi contrattuali.

La disposizione destina una quota delle entrate, già riassegnabili a legislazione vigente - con apposite variazioni di bilancio che si adottano nel corso dell'anno - per finalità diverse rispetto a quelle già previste dalla norma originaria (articolo 2, comma 172, del D.L. 262/2006) relative a spese di funzionamento del registro italiano dighe.

Conseguentemente, trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente non si rilevano effetti finanziari negativi, in quanto la disposizione si sostanzierà in una riduzione delle spese di funzionamento del registro a fronte di un aumento di quelle relative al personale.

em. 55.300 (testo 2)

Prevede una deroga per la società ANAS alla previsione di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78 del 2010, in materia di personale a tempo determinato, alla quale non erano stati comunque associati effetti sui saldi. Conseguentemente dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, la disposizione interviene sui limiti assunzionali a tempo determinato in relazione al personale adibito a compiti inerenti la sicurezza del traffico e dell'utenza, nonché a funzioni di polizia stradale, comporta un aggravio di costi per la Società, che essendo costretta ad assicurare tali servizi, dovrebbe ricorrere necessariamente ad imprese terze.

Le risorse da utilizzare a tempo determinato su tutto il territorio nazionale per far fronte alle esigenze stagionali (estive e invernali) hanno un costo annuale complessivo di circa 10.000.000 di euro. Nell'ultimo anno, potendo utilizzare solo il 50% del personale in questione, la società ha dovuto fare ricorso a procedure pubbliche di affidamento del servizio a terzi con un incremento, variabile da Regione a Regione (a seconda delle procedure di gara che vengono espletate a livello delle diverse Unità Territoriali), tra il 15 e il 20% del costo diretto e quindi con un aggravio per la Società di circa 800.000 euro rispetto all'anno precedente.

Sul tema riguardante il personale a tempo determinato addetto ad operazioni di sicurezza e pulizia della strada si è espressa anche la Corte dei Conti nella relazione al Parlamento del 31.03.2011 sulle attività dell'ANAS, esprimendo preoccupazione per la possibilità di continuare a garantire adeguati livelli di qualità del servizio in assenza di un intervento legislativo che escluda tale categoria di personale dall'ambito applicativo del decreto legge n. 78 del 2010; ipotizzando nel contempo un maggior onere del 20% delle spese per assicurare la regolare fruibilità delle strade facendo ricorso a prestazioni di società terze.

Articolo 55-bis – em. 55.0.2

Il comma 1 non comporta oneri in quanto il suo contenuto è già previsto da precedente norma di legge, che viene abrogata dal comma 2.

Articolo 57, comma 1, lett. c) – em. 57.500

La lettera c), così come sostituita, introduce un chiarimento alla tabella A, parte III, n. 127-duodevices, già modificato dall'articolo 57 del provvedimento in esame, relativamente alle locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di recupero.

Alla modifica in esame non si ascrivono effetti, trattandosi di un intervento chiarificatorio, che peraltro ripristina sul punto la versione precedente all'emanazione del provvedimento in esame.

Articolo 59 –

em. 59.100 (testo 2)

La proposta emendativa modifica il comma 2-ter dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame prevedendo che gli incrementi di gettito possono essere accertati solo se realizzati nel singolo porto, tenendo conto, tuttavia, dell'andamento dell'intero sistema portuale e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari, confermando quanto già espresso in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.

em. 59.0.1

L'emendamento riscrive l'articolo 153 del codice dei contratti pubblici, inerente la realizzazione di opere mediante finanza di progetto, estendo tale previsione alle strutture dedicate alla nautica da diporto. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla finanza di progetto si ha la riproposizione integrale del vigente testo dell'articolo 153 del codice a seguito a delle modifiche introdotte con il d.l. 201/2011 e pertanto per tali aspetti la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Per quanto riguarda le nuove disposizioni in materie di nautica da diporto, finalizzata all'attrazione di capitali privati per la realizzazione di tali tipi di intervento, le stesse concernono aspetti meramente procedurali, quali la valutazione del progetto preliminare che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

em. 59.0.2

L'emendamento mira a sviluppare il noleggio su unità da diporto, prevedendo che il comando e la condotta delle predette unità possano essere assunti dal titolare e dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del codice.

Alla proposta di modifica in esame non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 60-bis – em. 60.0.1 (testo 3)

Il nuovo articolo 60-bis modifica l'articolo 16 del decreto legge n. 201/2011, prevedendo fondamentalmente la trasformazione della tassa di stazionamento prevista a legislazione vigente in una tassa di possesso versata dai residenti fiscali in Italia nonché dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti.

La modifica introduce una serie di importi annuali diversi a seconda della lunghezza dello scafo, in luogo degli attuali importi giornalieri, in un'ottica anche di semplificazione.

Infine, la disposizione in esame introduce l'esenzione per le unità rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore e prevede la non applicazione della tassa alle unità per il primo anno dalla prima immatricolazione.

Sulla base dei dati forniti dalle principali associazioni di categoria, circa il numero delle unità in Italia e all'estero soggette al pagamento (al lordo delle nuove esenzioni previste dalla norma) e circa la loro segmentazione rispetto alla lunghezza dello scafo, è stato effettuato il calcolo puntuale del gettito complessivo, come evidenziato nella tabella seguente:

Misure	Unità Italia	% flotta	Imposta per unità	Gettito Italia	Unità estero	Totale unità	Totale gettito
10 12	28.898	26,27%	800	23.118.644	2.890	31.788	25.430.508
12 14	28.199	25,64%	1160	32.711.017	2.820	31.019	35.982.119
14 17	25.169	22,88%	1740	43.794.915	2.517	27.686	48.174.407
17 20	17.497	15,91%	2600	45.493.390	1.750	19.247	50.042.729
20 24	8.469	7,70%	4.400	37.263.898	847	9.316	40.990.288
24 34	1.072	0,97%	7.800	8.361.864	107	1.179	9.198.051
34 44	419	0,38%	12.500	5.243.644	42	461	5.768.008
44 54	205	0,19%	16.000	3.281.356	21	226	3.609.492
54 64	51	0,05%	21.000	1.076.695	5	56	1.184.364
>64	19	0,02%	25.000	466.102	2	21	512.712
Totale	110.000	100%		200.811.525	11.000	121.000	220.892.678

Il gettito di circa 221 milioni di euro è al lordo degli abbattimenti previsti dal comma 15-ter del suddetto articolo 16, pertanto, sulla base delle statistiche sulla nautica di fonte Ucina 'La nautica in cifre: Analisi del mercato per l'anno 2010', è stato stimato che il parco natanti in Italia è composto per il 27,5% da imbarcazioni con meno di cinque anni di 'età', il 27,5% tra i cinque e dieci anni, il 15,3% tra dieci e quindici anni e infine il 29,7% è costituito da imbarcazioni costruite da più di quindici anni.

Adottando detta ripartizione al parco natanti, il gettito per l'erario è stimato, al lordo delle ulteriori esenzioni proposte, in circa 175 milioni di euro annui. Tale gettito risulta superiore a quanto già stimato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario di circa 20 milioni di euro.

Sulla base dei dati a disposizione si stima che le nuove esenzioni possano comportare un effetto negativo di circa 3 milioni di euro su base annua, con riferimento alle unità rinvenienti da contratti di locazione. Relativamente alla non applicazione della tassa per le unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione, si stima un effetto negativo di circa 6 milioni di euro su base.

Alla luce di quanto sopra esposto, prudenzialmente si stima che le modifiche introdotte nel complesso **non comportino sostanziali variazioni rispetto a quanto già valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario.**

Articolo 61 – em. 61.0.4 (testo 4)

Il comma 456 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 prevedeva la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione ed a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio intermodale, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2005, e di sei milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

Con decreto e successiva circolare esplicativa emanati dal Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, pro tempore, rispettivamente in data 20 giugno e 4 agosto 2005 è stata individuata la tipologia dell'intervento e sono state definite le modalità di erogazione del contributo.

In particolare l'articolo 4 del citato decreto ministeriale prevedeva che, per accedere al contributo, le società interportuali dovevano predisporre e presentare congiuntamente, attraverso il soggetto

attuatore comune, un progetto che tecnologicamente dimostrasse la conseguibilità degli obiettivi prefissati e la congruità dei costi da porre a base delle procedure di affidamento.

Per gli effetti del menzionato articolo 4 in data 9 settembre 2005 le principali società interportuali di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, hanno costituito la UIRNet S.p.A, quale soggetto attuatore per la logistica integrata e l'intermodalità.

In attuazione delle citate disposizioni normative, l'amministrazione - acquisito il preventivo parere del Consiglio di Stato - in data 21 dicembre 2006 ha stipulato una prima convenzione con la UIRNet SpA.

Successivamente (2 aprile 2008) le stesse parti hanno firmato un atto aggiuntivo resosi necessario per adeguare la convenzione del 2006 alle intervenute disposizioni legislative (articolo 1, comma 1044, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2, comma 246, della legge 244 /2007 ;articolo 2, comma 244, della legge 244 /2007) che, da un lato, hanno previsto ulteriori risorse per la realizzazione della piattaforma logistica UIRNet e, dall'altro, hanno modificato il rapporto tra finanziamento pubblico (incrementato dal 50 % al 65%) e cofinanziamento privato (ridotto dal 50% al 35%).

In data 29 gennaio 2009 è stata infine siglata una convenzione ricognitiva tra UIRNet SpA e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per riordinare in un unico testo la disciplina convenzionale dei rapporti in essere tra i due Enti.

Tale ultima convenzione che, in conformità alle modifiche normative e ai successivi adeguamenti, prevede un ammontare complessivo dell'intervento di 33 mln di euro, tenuto conto del cofinanziamento della Società, ha ad oggetto, la progettazione e realizzazione di una piattaforma integrata che migliori l'efficienza e la sicurezza del sistema logistico nazionale sviluppando servizi a supporto dell'intermodalità, ma anche servizi per i trasportatori e servizi a supporto delle aziende.

La norma, per estendere l'ambito di applicazione della piattaforma anche al sistema portuale ed agli altri centri logistici del Paese, prevede ulteriori fondi, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 – 2014, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

I commi 4 e 5, infine, prevedono opportunamente una nuova Convenzione tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e UIRNET.

Articolo 62

Emendamento 62.100

Dalle modifiche apportate all'articolo 62 non si rilevano effetti finanziari negativi in quanto volte essenzialmente a rimandare ad un atto di normazione secondaria le modalità applicative delle disposizioni.

Articolo 65 - em. 65.100

La disposizione prevede la cessazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Ciò in quanto il settore agricolo negli ultimi anni è stato interessato da una notevole diffusione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, con conseguente sottrazione di rilevanti aree di terra a vocazione agricola.

E' stata introdotta una eccezione per l'accesso agli incentivi per il fotovoltaico, in favore dei terreni agricoli nella disponibilità del demanio militare, nonché sono stati precisati i termini della

disciplina transitoria della cessazione degli incentivi per le aree agricole con riferimento agli impianti per i quali sono già stati concessi i titoli abilitativi. La norma, non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 66 - em. 66.6

La normativa proposta interviene in materia di alienazione di terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti territoriali al fine di acquisire risorse da destinare alla riduzione del debito pubblico, di cui all'articolo 66 del A.S. 3110, prevedendo, in aggiunta alla alienazione, anche la possibilità di cedere in locazione tali terreni. In questo caso la normativa proposta prevede che ai contratti di affitto si applichino le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 228 del 2001: si tratta di una esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo relative agli atti di trasferimento immobiliare.

La disposizione in esame amplia, altresì, la fattispecie agevolativa di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, prevedendo:

- il raddoppio del termine (da 12 mesi a due anni dalla stipula del contratto di affitto) entro il quale i giovani che prendano in affitto terreni agricoli debbono acquisire la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
- la possibilità di concedere la agevolazione in oggetto (la non rivalutazione, ai fini delle imposte sui redditi, rispettivamente del 80% e del 70% dei redditi dominicali ed agrari risultanti dai certificati catastali) anche a giovani in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

Al riguardo, per ciò che concerne la prima modifica si rileva che, in via generale, la normativa proposta sia configurabile quale rinuncia a maggior gettito.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche al comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, in base all'elaborazione dei dati del quadro RA UNICO2010 e 730/2010, è risultato un numero modesto di giovani agricoltori e un importo di reddito dominicale ed agrario, dichiarato dagli stessi, di non rilevante entità.

Si stima, pertanto, che la proposta in esame non determini sostanziali effetti in termini di gettito.

Articolo 67, comma 2-bis – em. 67.3

comma 2-bis (em. 67.3) La disposizione prevede che le risorse disponibili nella gestione stralcio, già Fondo centrale per il credito peschereccio di cui al comma 2 vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 67-bis – em. 67.0.2

La disposizione in esame prevede che l'accertamento di regolarità contributiva, di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, da effettuare ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della stessa deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

Alla proposta di modifica in esame non si ascrivono sostanziali effetti finanziari.

Emendamento 67.0.6

L'emendamento non comporta effetti finanziari negativi, trattandosi di norma ordinamentale.

Articolo 70

Emendamento 70.100 (testo 2)

L'emendamento è volto a sostituire l'articolo 70 che attinge alla dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, in origine destinato alle zone franche urbane.

La modifica si rende necessaria per rendere la misura più aderente alle disposizioni originarie.

Infatti, viene meglio perimetrato l'ambito di operatività della norma, stabilendo che le piccole e le micro imprese e non anche le medie imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2009, potranno beneficiare delle "tipologie di agevolazioni" previste dal comma 341 della legge 296/2006 (legge finanziaria del 2007).

Per la puntuale individuazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni a cui le piccole e micro imprese possono accedere viene previsto un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e finanze.

L'emendamento proposto non modifica il profilo e i termini finanziari della disposizione e, pertanto, resta fermo quanto previsto dalla Relazione tecnica dell'originario articolo 70.

Articolo 73

Emendamento 73.100

La norma ha carattere ordinamentale in quanto stabilisce una disciplina transitoria nelle more dell'avvio dell'Autorità dei trasporti. Dalla stessa non derivano, conseguentemente, effetti finanziari.

Articolo 90

Emendamento 90.4

La disposizione stabilisce che il privilegio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 49 del 1985, già previsto per i crediti derivanti dai finanziamenti concessi a valere sul fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, si estende anche ai crediti erogati dalle società finanziarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della stessa legge. Non si rilevano effetti finanziari.

Articolo 91

Emendamento 91.0.500 - IMU

L'emendamento interviene sulla vigente disciplina in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili riservata a tutti gli enti non commerciali, che utilizzarono i suddetti immobili per attività specifiche, riconoscendo e salvaguardando le altre attività non commerciali realizzate dagli stessi, tanto più meritevoli di considerazione nell'attuale difficile congiuntura economica, che richiede di consolidamento fiscale.

Detta disciplina è applicabile per il combinato disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con legge 214 del 2011 e 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, anche all'imposta municipale propria

In particolare, attraverso la modifica della comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si chiarisce che l'esenzione opera quando l'attività è volta esclusivamente con modalità non commerciali. Correlativamente si abroga il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto legge, n. 203 del 2005, convertito dalla legge 248 del 2005, dove il riferimento all'attività non commerciali era invece modulato secondo un criterio di prevalenza.

Per i casi in cui l'immobile abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione è limitata alla sola frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tali attività, secondo un criterio autonomia funzionale e reddituale. Le risultanze catastali dovranno essere aggiornate per dare evidenza del diverso utilizzo degli immobili e qualora non sia possibile operare detta distinzione presso il catasto, l'esenzione si applicherà comunque in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile in base a modalità e procedure che possono essere puntualmente riscontrate e sanzionate nel caso di attestazioni false o mendaci.

Nel complesso, tale intervento normativo improntato a criteri di rigore e trasparenza, non pregiudica comunque gli attuali accertamenti in corso e l'irrogazione di eventuali sanzioni da parte delle autorità Italiane, laddove se ne ravvisassero gli estremi. Tale assunto comporta l'esclusione in radice di ogni forma diretta o indiretta di sanatoria

Pare anche opportuno evidenziare che il sistema dei controlli posti in essere per quanto di rispettiva competenza dalla Amministrazione finanziaria e dal Ministero dell'Interno rappresenta comunque un valido presidio per contrastare fenomeni elusivi e abusi nella fruizione dell'agevolazione.

L'emendamento determina effetti positivi sul gettito anche in considerazione della circostanza che consente un più efficace contrasto di fenomeni elusivi e di abusi. Tuttavia prudenzialmente, in coerenza con il comportamento tenuto da questo governo in casi analoghi, si ritiene opportuno non procedere ad una quantificazione preventiva delle maggiori entrate derivanti da attività amministrativa ; le predette maggiori entrate saranno invece accertate a consuntivo e potranno essere destinate per la quota di spettanza statale, all'alleggerimento della pressione fiscale.

Articolo 97

Emendamento 97.0.12

La disposizione prevede l'obbligo per gli enti locali e territoriali di pubblicare i dati relativi ai canoni di locazione per l'utilizzo di beni immobili per finalità istituzionali, sui propri siti internet. La disposizione non comporta effetti finanziari, trattandosi di attività che rientra in quelle già attualmente svolte .

Si verificano le seguenti disposizioni a condizione che vengano apportate nel testo le modifiche indicate:

comma 3bis art. 35 aggiungere in fine il seguente periodo per evitare un ricorso generalizzato a tali procedure con un impatto sui saldi di finanza pubblica. ***“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione della disposizione”***

Non si verificano le rt riguardanti le seguenti disposizioni per le motivazioni riportate:

comma 19-ter - art. 24bis

La disposizione prevede l'incremento di 40 unità della dotazione organica dell'Autorità. Per quanto riguarda i profili di copertura di detta spesa non vi è coerenza tra la RT pervenuta per le vie brevi e il contenuto delle disposizioni.

Inoltre la RT non quantifica gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica.

Per quanto concerne poi le risorse di copertura, viene fatto genericamente presente che le stesse deriverebbero o dall'adozione di misure di razionalizzazione – ed in tal caso non sarebbero idonee a fronteggiare oneri di personale avente carattere permanente - ovvero eventualmente dall'innalzamento dell'aliquota del contributo a carico degli operatori del settore, ovvero ancora con l'allargamento della platea dei contribuenti, riguardante i soggetti del settore idrico (anche in queste ultime ipotesi non vi è quantificazione delle maggiori entrate). Quest'ultima eventuale modalità di copertura indicata in relazione tecnica si riferisce presumibilmente al comma 19-bis, che però non reca un esatto collegamento con il successivo 19-ter. In questo quadro il comma 19-bis prevede un contributo a carico degli operatori fino all'uno per mille le cui corrispondenti entrate non sono, come detto, quantificate in RT.

Inoltre la proposta di incremento, inserita come comma aggiuntivo all'art. 21 del dl 201/2011, sarebbe motivata dalle competenze aggiuntive dovute dall'incorporazione dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Al riguardo si fa presente che il comma 17 del medesimo articolo 21, già prevede, per lo svolgimento di tali funzioni che l'Agenzia si avvalga di personale comandato nel limite massimo di 40 unità e, pertanto, il previsto incremento risulterebbe ingiustificato ed una duplicazione rispetto all'esigenza oggetto dell'emendamento.

Comma 1 bis dell'art. 56

L'emendamento è suscettibile di comportare maggiori oneri a carico dello Stato non quantificati e coperti. Infatti è contrario alla *ratio* dell'art. 6, comma 6 ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha come obiettivo la riduzione degli oneri tramite permuta per affitti passivi delle Amministrazioni statali e si pone, altresì, in contrasto con il processo di razionalizzazione degli spazi in uso alle medesime, perseguito dal quadro normativo vigente.

Comma 1 dell'art. 60

L'emendamento prevede l'inserimento alla fine del comma 1 dell'articolo 60 di una disposizione che, secondo l'Agenzia delle dogane, incide equivocamente sulle seguenti questioni di seguito riportate, con possibili effetti sulla finanza pubblica:

- la destinazione al consumo dentro il territorio doganale è certificata dalla bolletta di importazione definitiva – atto pubblico fidefaciente – rilasciata a seguito del pagamento dei diritti di confine dovuti all'Agenzia delle Dogane;
- la stessa funzione di atto pubblico che attesta la destinazione fuori dal territorio doganale è assolta dalla bolletta di esportazione, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane;

- per le navi da diporto, la dichiarazione resa dall'armatore potrebbe rappresentare quindi situazioni conflittuali con le risultanze reali connesse allo status fiscale estero ed al regime di utilizzazione nelle acque comunitarie.

Comma 3 bis dell'art. 71

La disposizione è suscettibile di comportare effetti sulla finanza pubblica prevedendo l'applicazione di diverse procedure rispetto a quelle previste a l.v. per i piani di sviluppo aeroportuali degli aeroporti maggiori. Le procedure attualmente vigenti per gli aeroporti in deroga consentono la verifica di ogni possibile effetto sulla dinamica tariffaria, sugli investimenti e sulla finanza pubblica anche in termini di eventuali valori di subentro collegati alla durata delle convenzioni.

In particolare, il richiamo alla "convenzione unica" contenuto al comma 3-ter introdurrebbe una tipologia contrattuale nuova ed ulteriore rispetto ai contratti di programma disciplinati dalla normativa vigente, senza individuarne le caratteristiche e l'ambito di applicazione; ciò creerebbe incertezza regolatoria e aprirebbe la possibilità di limitare l'azione di monitoraggio del regolatore che presuppone periodi di verifica ripetuti e, in ogni caso, scollegati dalla durata della concessione, con effetti non prevedibili sulle condizioni di riequilibrio dei PEF e, quindi, sulla finanza pubblica.

Comma 2 dell'art. 76

La disposizione è suscettibile di comportare effetti in quanto prevede che l'Autorità indipendente approvi l'ammontare dei diritti proposto dal gestore. Detto importo incide sull'equilibrio del PEF, sulla copertura degli investimenti e sull'eventuale valore di subentro. Pertanto è necessario che l'approvazione dei diritti aeroportuali non rientri nelle funzioni dell'Autorità indipendente ma delle Amministrazioni concedenti (MIT e MEF) che devono verificare il corretto adempimento del contratto di programma e degli obblighi/diritti derivanti dalle concessioni, con particolare riferimento, per quanto riguarda il MEF, ad eventuali valori di subentro che avrebbero un impatto sulla finanza pubblica. Peraltro all'art. 36 che regola l'Autorità dei trasporti è precisato che restano ferme le competenze delle Amministrazioni con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica. Pertanto la norma in esame si pone in contrasto con quest'ultima.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conf'